

N. R.G. 1447 / 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Asti

nella persona della Dott. Cristina BORRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione R.G. 1447/23 promossa da

elettivamente domiciliato presso la GLOBOCONSUMATORI ODV con sede in
Alessandria Via Cremona n. 6; rappresentato dalla suddetta Associazione nella
persona del dott. MARIO GATTO giusta delega in data 02.10.2023 su foglio a
parte in calce al ricorso

– Parte ricorrente -

CONTRO

COMUNE DI SAN DAMIANO DI ASTI, in persona del Sindaco pro tempore
Dott. MIGLIASSO Davide.

- Parte opposta --

OGGETTO: opposizione ex art. 7 D. Lgs 150/11

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'opponente: “A Lei sig. Giudice di Pace si chiede di accogliere
l'opposizione ai verbali elencati in premessa e gli atti consequenziali, sempre in
virtù della legge 150/2011 vista l'illegittimità degli atti per assenza della norma
che regola l'utilizzo dello strumento VELOCAR RED&SPEED EVO R.

In diritto: con la mancata produzione dei certificati di cui sopra per quanto D. Lgs 150/2011 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lettera b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso i provvedimenti impugnati abbia omissis il deposito dei documenti di cui al comma 7" voglia Lei Sig. Giudice di Pace emetterne giudizio motivato per la nullità degli atti e degli atti consequenziali in quanto illegittimi, che come tale esonera la necessaria presenza del ricorrente o suo delegato, volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi.

Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge, quindi venga ristabilito il pagamento delle multe al minimo edittale e ripristinati i termini per la comunicazione dei dati del conducente.

Sempre in caso di rigetto, si chiede quantomeno che, in caso di medesime violazioni commesse in tempi ravvicinati, quindi in riferimento alle presunte infrazioni del 16/09/2023 venga confermato un solo verbale al giorno."

Per COMUNE DI SAN DAMIANO DI ASTI:

"contrariis rejectis

- 1) Nel merito: il pagamento del sommario processo verbale ai sensi del C.d.S.
- 2) ex art. 91 c.p.c: vinte le spese di causa."

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con ricorso trasmesso a mezzo il servizio postale il [redacted] quale proprietario del veicolo tg. [redacted], si opponeva in termini ai verbali

con i quali veniva contestata la violazione dell'art. 142 8 co. C.d.S. poiché detto veicolo aveva circolato in località San Damiano d'Asti S.P. 58 Km 18+800 dir. Priocca superando il limite di velocità di kmh 70 (già detratta la tolleranza di legge), eccependone l'illegittimità in quanto:

- a) Non risultava pubblicato alcun decreto ministeriale di omologazione dell'apparecchiatura VELOCAR RED&SPEES EVO R;
- b) Gli autovelox debbono essere omologati tramite un decreto del Mi.S.E. e non con una semplice determina dirigenziale, quale quella relativa all'apparecchiatura VELOCAR RED&SPEES EVO R;
- c) Ai fini della legittimità del verbale doveva essere prodotto da parte dell'Ente accertatore la pubblicazione sulla G.U. dell'approvazione dell'apparecchiatura;
- d) Non vi era prova né della taratura annuale dell'apparecchiatura effettuata da organi così come individuati dal M.I.S.E. né della verifica della sua funzionalità;
- e) L'autovelox era collocato lungo una strada priva di banchine e quindi in violazione della normativa;
- f) Il rilievo fotografico deve essere eseguito in tutto lo spazio controllato al fine di evitare che sorgano dubbi sull'individuazione del responsabile, mentre nel caso di specie risultava essere presente negli atti una sola fotografia per ciascuna infrazione, fotografie che in caso di infrazioni in ora notturna non permettevano neppure la lettura della targa;
- g) non era presente idonea segnaletica del preavviso del rilevamento automatico delle infrazioni e l'autovelox non risultava essere visibile.

Parte ricorrente concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività dei verbali impugnati e nel merito il loro annullamento e in

subordine il mantenimento delle sanzioni al minimo edittale e l'applicazione dell'istituto della continuazione in caso di violazioni commesse in ore vicine.

Con decreto 04.11.2023 il Giudice fissava udienza per il giorno 16.02.2024 e concedeva la sospensione, avendo ritenuto sussistere i gravi motivi di cui all'art. 5 D. L. 150/11.

Nelle more si costituiva in giudizio il Comune di San Damiano d'Asti, depositando gli atti e comparsa di costituzione con la quale chiedeva la reiezione del ricorso per infondatezza.

All'udienza compariva un delegato del ricorrente, che richiamava le difese e la recente sentenza n. 7673/23 del Tribunale di Milano, nonché un delegato dell'amministrazione resistente, che richiamava le difese. Il G.d.P. invitava alla discussione.

Sentite le parti, analizzata la narrativa in atti, esaminata la documentazione prodotta, si richiamavano le conclusioni precisate come in epigrafe riportate. Il giudicante dava quindi immediata lettura del dispositivo, allegandolo al verbale di causa, e riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.

Con la presente sentenza si dà atto che per un mero errore materiale nel dispositivo letto in udienza e depositato telematicamente unitamente al verbale è stato indicato il COMUNE DI CANELLI anziché il COMUNE DI SAN DAMIANO DI ASTI; detto errore deve ritenersi irrilevante alla luce dell'evidenza della corretta identificazione dell'ente convenuto in giudizio e della sua partecipazione al giudizio e all'udienza ed è stato emendato con decreto di correzione ex art. 288 c.p.c.

Il ricorso deve trovare accoglimento, risultando alcuni dei motivi di opposizione formulati da parte ricorrente fondati, ricordato che è onere dell'Ente amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata; infatti la Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la

figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice ed è, pertanto, gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria.

Precisato e ricordato quanto sopra, il ricorso proposto deve trovare accoglimento ed i verbali impugnati debbono essere annullati per le seguenti considerazioni.

1) Omologazione dell'apparecchiatura (motivi sub a e sub b)

Parte ricorrente ha osservato come l'apparecchiatura utilizzata per il controllo della velocità non fosse omologata.

Parte resistente ha contestato la rilevanza dell'assunto, ricordando come l'apparecchiatura fosse "approvata" dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e come le espressioni "OMOLOGAZIONE e APPROVAZIONE" dovessero considerarsi sinonimi anche alla luce della normativa (art. 201 comma ter C.d.S., art. 45 C.d.s., art. 345 Regolam. di attuazione Cd.S.) e delle varie circolari succedutesi nel tempo.

Pervero la sovrapposizione delle due espressioni è solamente apparente, poiché l'utilizzo di dette espressioni consegue a due procedure completamente diverse con differenti provvedimenti conclusivi. Come disciplinato dal secondo comma dell'articolo 192 del Regolamento del Codice della strada l'omologazione va fatta per verificare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio alle prescrizioni stabilite nel predetto regolamento, mentre il successivo comma si occupa dell'approvazione, specificando che essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. Il legislatore ha quindi previsto due diverse procedure, a diverse condizioni e con un ratio ben precisa e suscettibile di distinguere diverse situazioni, riferendo l'omologazione alle apparecchiature utilizzate per accertare la velocità su strada, come gli autovelox, per le quali non basta l'approvazione, e l'approvazione alle apparecchiature che non hanno le caratteristiche richieste dal Codice della strada per ottenerne l'omologazione e che

quindi possono essere solo approvate, con la conseguenza che non possono essere utilizzate per la misurazione della velocità, bensì per altre infrazioni. Il comma 6 dell'articolo 142 del Codice della strada dispone che per misurare la velocità debbano essere utilizzati solo ed inequivocabilmente apparecchi omologati, che cioè devono avere caratteristiche fondamentali o prescrizioni di cui all'articolo 192 del Regolamento ed in assenza dette caratteristiche e prescrizioni le apparecchiature possono solo essere approvate, e non sono idonee a misurare la velocità.

Per tali considerazioni si deve ritenere che l'accertamento della velocità sia avvenuto con un apparecchio non omologato e quindi non utilizzabile per l'accertamento di tale tipologia di violazione. Questo giudice, a conoscenza della giurisprudenza non conforme sull'interpretazione e sull'applicazione delle espressioni "approvazione" e "omologazione," non condivide la prospettazione dell'amministrazione comunale, ritenuto che in caso di normativa in parte contraddittoria e comunque non precisa nella terminologia utilizzata debba essere favorita un'interpretazione rigorosa e maggiormente garantista; se i due termini dovessero considerarsi "sinonimi" non si arguisce il motivo dell'utilizzo di due espressioni differenti per indicare la stessa procedura di legalizzazione dell'autovelox.

2) Approvazione dell'apparecchiatura utilizzata e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (motivo sub c)

L'amministrazione resistente nulla ha osservato in merito all'eccepita assenza di pubblicazione sulla G.U. dell'approvazione dell'apparato utilizzato, non confutando così l'assunto, nonostante l'onere probatorio gravante su di lei.

3) Taratura annuale dell'apparecchiatura effettuata da organi così come individuati dal MI. S.E. e funzionalità (motivo sub d)

Il motivo risulta infondato avuto riguardo alla taratura della strumentazione, in quanto l'amministrazione resistente ha prodotto il certificato di taratura del

13.09.2023, mentre avuto riguardo alle verifiche di funzionalità nulla è stata assunto o provato, nonostante l'onere probatorio gravante sull'ente impositore.

4) Collocazione dell'apparecchio lungo una strada priva di banchine e quindi in violazione della normativa (motivo sub e)

L'amministrazione non ha svolto alcuna difesa e questo giudice non ritiene sufficiente la mera produzione dell'ordinanza prefettizia che autorizza l'installazione dell'autovelox lungo la SP 58, ricordato che il giudice conserva il potere di disapplicare l'ordinanza del prefetto che autorizzi l'impiego dell'autovelox quando collocato in strada priva delle caratteristiche previste dalla normativa.

Si osserva altresì che dalle fotografie rappresentanti il luogo di collocazione dell'autovelox lungo la SP. 58 si evince che il tratto di strada appare essere privo di una banchina aventi le caratteristiche previste dalla normativa, tenuto presente che la dimensione minima della banchina pavimentata è stata stabilita dal decreto ministeriale del 5 novembre 2011 in almeno un metro di larghezza con l'obiettivo di prevenire manovre pericolose sulle strade a elevato flusso veicolare. L'installazione di un autovelox su strada senza banchina non è ammessa; sia su strade urbane a scorrimento sia su strade extraurbane secondarie, la presenza del dispositivo è legata alla presenza di una banchina ed in assenza, non sarebbe tecnicamente corretto classificarle come strade urbane a scorrimento o strade extraurbane secondarie, rendendo così impossibile l'installazione di autovelox ed il giudice conserva il potere di disapplicare l'ordinanza del prefetto che autorizza l'impiego dell'autovelox collocato in strada priva delle caratteristiche previste dalla normativa.

L'assenza di confutazione del motivo formulato e l'esistenza di fotografie rappresentanti il tratto di strada della SP. 58 ove è posizionato l'autovelox privo di banchina comportano l'assenza di prova della legittimità dell'accertamento delle infrazioni,

5) Rilievo fotografico (motivo sub f)

Parte ricorrente ha altresì osservato come il rilievo fotografico alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione dovesse essere completo, intendendosi con tale espressione, che la fotografia non poteva limitarsi a rappresentare il veicolo, ma doveva permettere la visione dell'intero tratto di strada per evitare che l'infrazione fosse addebitata al veicolo sbagliato.

L'assunto è infondato, poiché l'amministrazione ha prodotto documentazione fotografica, che permette di vedere il tratto di strada e non esclusivamente il veicolo contravvenzionato e parte resistente non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito alle fotografie prodotte;

6) Segnaletica del preavviso del rilevamento automatico delle infrazioni e visibilità dell'autovelox (motivo sub g)

Parte resistente ha corredato la propria costituzione di fotografie rappresentanti i luoghi con i segnali del limite di velocità e del controllo elettronico della velocità posizionati in maniera legittima e nel rispetto della normativa avuto riguardo alle caratteristiche del cartello ed alle distanze della postazione di controllo, tuttavia, dalle fotografie prodotte risulta indicata solo la presenza di postazione di controllo della velocità senza alcuna precisazione sulla natura "fissa o mobile" della stessa e sul punto non è stata svolta alcuna difesa in merito.

A tal proposito si ricorda che il principio della necessità di una segnalazione chiara della postazione di controllo con indicazione anche della natura fissa o mobile e della contestazione da remoto si è consolidato a partire dall'ordinanza n. 5997/2014 della Corte di Cassazione, ordinanza con la quale gli Ermellini hanno evidenziato come *"la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale"*. La violazione di

tale obbligo si riverbera sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa. Infatti, l'art. 142, comma 6-bis afferma chiaramente che *"le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno"*, senza alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di un tale accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell'inerente attività di segnalazione. **La "ratio" della preventiva informazione, spiega la Corte, è rinvenibile nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.**

Pertanto con riferimento all'attività di accertamento vi è un obbligo per un verso di installare idonea cartellonistica di segnalazione della postazione di controllo con indicazione delle caratteristiche e per altro in capo agli agenti verbalizzanti di attestare, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell'art. 200 c.d.s., anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l'assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell'accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.

Nella fattispecie per cui è causa l'amministrazione resistente, come già sopra ricordato, non ha svolto alcuna difesa in merito alla segnalazione della postazione **fissa** e dalle fotografie prodotte risultano presenti cartelli con la scritta generica "**CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ**" con la conseguenza che il motivo di opposizione non risulta confutato.

Per le considerazioni sopra svolte, ritenuta quindi fondata l'opposizione con riferimento ai punti sub 1) sub 2), sub. 3), sub. 4) e sub 6), i provvedimenti impugnati debbono essere annullati.

Avuto riguardo alle spese di giudizio, atteso che il ricorso è stato proposto dal ricorrente personalmente con l'assistenza della associazione ALDUE GLOBO-CONSUMATORI ODV e ricordato come le questioni esaminate non abbiano ancora trovato un consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene sussistano giustificati motivi per dichiararle interamente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Asti,

Visto l'art. 7 D. Lgs. 150/11

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati e gli atti connessi.

Dichiara compensate le spese di giudizio.

Dispone che la sentenza venga trasmessa entro trenta giorni dal deposito a cura della Cancelleria al **COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI**

Così deciso in Asti il 16 febbraio 2024

Il Giudice di Pace Dott.ssa Cristina Borra